

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, GAMBALE, DEL GAUDIO, DANIELI, INCORVAIA, MANGANELLI, SCOZZARI, GALLIANI, ARLACCHI, BANDOLI, BASSANINI, BELLEI TRENTI, BERGAMO, BIRICOTTI, BOLOGNESI, BOFFARDI, BRACCO, BRUNALE, CASCIO, CECCHI, CENNAMO, CORNACCHIONE MILELLA, DUCA, FERRANTE, FUSCAGNI, GALDELLI, GRASSI, LA CERRA, LA SAPONARA, LUMIA, MARIO MASINI, MATTINA, MOLINARO, NARDINI, OLIVERRIO, PECORARO SCANIO, PEPE, PEZZONI, PIACENTINO, PORCARI, RAFFAELLI, REALE, ROTUNDO, SAIA, SCALIA, SGARBI, SORIERO, UCCHIELLI, VALPIANA, SUPERCHI, BARTOLICH

Istituzione di un reddito di base per il recupero o il completamento di percorsi scolastici e formativi dei giovani in attesa di prima occupazione

Presentata il 27 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche anno si discute nel nostro Paese di « reddito minimo garantito », e sull'onda di questo dibattito sono state presentate proposte di legge di diversa impostazione. In realtà, già dai primi anni '80, in coincidenza con la riflessione intorno alla crisi e alla rifondazione del *Welfare State*, in Europa il *basic income* era considerato uno dei temi fondamentali per una efficiente politica sociale.

Va evidenziato in questa sede che mentre Paesi come la Francia o la Danimarca sono impegnati a perfezionare una legislazione già ampiamente sperimentata, l'Italia, pur garantendo a livello costituzionale il diritto all'istruzione, il diritto alla formazione e il diritto al lavoro, risulta a tutt'oggi priva di una legge in materia.

Le proposte presentate attendono ancora l'esame del Parlamento e vedono l'impegno concreto delle sole forze della sini-

stra, mentre i recenti provvedimenti governativi lasciano intendere che il sostegno immediato per un (improrogabile) accesso dei giovani nel mondo del lavoro debba passare attraverso la consacrazione di una loro posizione diversificata e debole ben espressa dall'idea stessa del cosiddetto « salario d'ingresso ». L'arretratezza del nostro Paese rispetto agli altri Stati europei è davvero impressionante. Appare attualissima pertanto l'esigenza di affermare l'idea di fondo che sta alla base del cosiddetto « reddito di cittadinanza »: l'idea, cioè, che ogni cittadino abbia diritto ad un reddito sufficiente a condurre una « vita normale », e ciò non necessariamente quale corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma in attuazione di quel principio fondamentale della nostra Costituzione, che impone allo Stato di garantire e promuovere il pieno sviluppo della persona umana.

I dati riguardanti la disoccupazione e quelli relativi ai giovani in cerca di prima occupazione sono allarmanti, tanto più se si considera la forte presenza, tra i giovani in cerca di lavoro, di laureati e diplomati.

Minore attenzione viene invece riservata al fenomeno altrettanto grave della sottoqualificazione dei giovani disoccupati e soprattutto a quello dell'abbandono dei percorsi scolastici.

La proposta di legge che presentiamo parte innanzi tutto dalla convinzione che il fenomeno della disoccupazione giovanile richieda, anche nell'immediato, e con carattere di straordinarietà, interventi il più possibile generalizzati, nei quali si concentri un grosso impegno finanziario: la gravità del fenomeno e le sue implicazioni nel tessuto sociale non consentono più interventi che finiscano col rivelarsi fruibili solo dalla parte più organizzata dei giovani o da quella più sensibile alle aggregazioni sindacali e politiche. L'ingente impegno finanziario dello Stato, calcolato in 3.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si giustifica proprio perché finalizzato ad una grande opera di recupero e sollecitazione di tutti i giovani mediante percorsi di formazione che ne migliorino o valorizzino la prepara-

zione e la professionalità. La scelta di finanziare tale legge attraverso una sostanziale riduzione degli stanziamenti previsti in alcuni capitoli del bilancio del Ministero della difesa, ed in particolare quelli relativi all'acquisto degli armamenti e all'ampliamento di basi militari, è dettata dall'esigenza di restituire senso e valore ad alcuni precetti della nostra Carta costituzionale, quali il diritto allo sviluppo armonico della propria persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione, il ripudio della guerra. Mentre la maggior parte dei Paesi del mondo ha drasticamente ridotto i propri armamenti, il governo italiano non ha, fino ad oggi, adottato alcuna rilevante iniziativa diretta a diminuire le spese militari, come emerge anche dalla legge di bilancio in palese contrasto con gli accordi internazionali di disarmo.

La seguente proposta di legge intende allontanarsi da quelle succedutesi in questi anni anche sotto un altro profilo. Il capitolo della utilizzazione dei giovani in attività socialmente utili, inaugurato con la legge 1° giugno 1977, n. 285, ha sortito qualche effetto positivo, come l'inserimento di alcune migliaia di giovani nella pubblica amministrazione, ma tale risultato non è legato ad obiettivi di crescita e di valorizzazione della professionalità dei giovani, né tantomeno ad obiettivi di qualificazione dei servizi pubblici.

Tutto ciò si spiega in base alla logica di « corrispettività » che ha ispirato i provvedimenti varati in questi anni, nei quali lo svolgimento di attività socialmente utili è configurato quale condizione per il godimento di un salario o comunque di un beneficio economico, sicché l'organizzazione di tale attività risponde allo scopo dell'inserimento dei giovani in momenti di lavoro, e non viceversa.

La presente proposta di legge intende muoversi in una prospettiva opposta, ed ha alla base due idee di fondo: la prima, cui si è fatto cenno, riguarda l'esigenza di predisporre interventi straordinari a carattere generale, fruibili cioè da tutti i giovani in cerca di prima occupazione iscritti alle liste di collocamento.

La seconda idea è che questi giovani debbano godere di un sostegno finanziario pubblico innanzi tutto al fine di affrancarsi dai bisogni più elementari e per potere, a partire da ciò, occuparsi, con maggiore libertà, del proprio *curriculum* scolastico e formativo.

L'assegno di sostegno e formazione previsto nell'articolo 2, vuol essere uno strumento per incentivare i giovani ad un recupero della propria istruzione o della propria formazione, affinché l'attesa di un inserimento nel mondo del lavoro sia da essi impiegata proficuamente. L'obiettivo non si esaurisce dunque soltanto nel riconoscere a questi soggetti un'esistenza più dignitosa, secondo le caratteristiche proprie dei sistemi di « reddito minimo garantito ».

L'impiego in attività socialmente utili, la frequenza a corsi di recupero e ad attività formative (articolo 8) è condizione per il mantenimento dell'assegno (articolo 10). Per lo Stato (come per gli enti locali), l'organizzazione di tali corsi è attività (e banco di prova) attraverso cui dimostrare concretamente l'impegno sul versante dei problemi giovanili. Allo stesso modo, la proposta di legge chiama gli imprenditori ad uno sforzo concreto finalizzato ad aprire ai giovani disoccupati le porte dei luoghi di produzione: a questo fine mira l'idea di attività formative da svolgersi in azienda (articolo 7).

In linea con lo spirito della legge è la scelta di rovesciare l'impostazione tradizionale a proposito dei contenuti di tali attività: pur dovendo preliminarmente riferirsi ai prevedibili andamenti del mercato del lavoro, i programmi per attività di formazione non andranno a configurarsi secondo contenuti decisi dall'amministrazione pubblica ma quest'ultima, nella loro predisposizione, dovrà tener conto delle preferenze manifestate dagli interessati, dei bisogni e del patrimonio di formazione di cui essi sono in concreto portatori.

L'idea di fondo che ispira la proposta di legge spiega un'altra scelta qualificante. L'intervento che abbiamo prefigurato non si rivolge soltanto ai giovani che già si sono affacciati nel mondo del lavoro e cercano occupazione, ma anche a quella fascia, sempre trascurata, di giovanissimi che, abbandonata la scuola, si preparano presumibilmente ad ingrossare le file dei disoccupati privi di istruzione di base e qualificazione.

La concessione di un assegno alle famiglie dei giovani che tornano a completare la scuola dell'obbligo (articolo 5), ci è sembrata una risposta sicuramente utile, anche se parziale, ad un problema di cui si dibatte molto, ma purtroppo quasi sempre in termini generici.

L'assegno di sostegno e formazione — concesso a prescindere dalle condizioni di reddito — e l'assegno per il recupero dei ragazzi che hanno abbandonato la scuola dell'obbligo e appartengono a famiglie bisognose, vogliono essere strumento temporaneo e transitorio, ma efficace, per affrontare concretamente la situazione di disagio dei giovani. L'idea è quella di porre le condizioni affinché questi soggetti siano realmente liberi di costruire il proprio percorso individuale e il proprio futuro.

Nel Mezzogiorno ciò può voler dire offrire ai giovani la possibilità di sottrarsi ad altre fonti di sostegno, come quella di chi li utilizza nel mercato del lavoro nero ed illegale, o li assolda addirittura quale manovalanza sicura e a basso costo della criminalità organizzata.

L'assistenzialismo e la dequalificazione possono eliminarsi riconoscendo come diritti fondamentali quei bisogni che la pratica clientelare o il « favore » assicurano soltanto ai « protetti ». Il diritto allo studio, alla formazione professionale e al lavoro, e il diritto alla sopravvivenza, non sono negoziabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge disciplina un intervento pubblico straordinario di durata triennale, volto a favorire il recupero o il completamento di percorsi scolastici e formativi da parte dei giovani in attesa di prima occupazione.

ART. 2.

1. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento ordinario dei comuni tra i lavoratori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, in cerca di prima occupazione e che, alla medesima data, siano residenti nello Stato italiano ed in età compresa tra i sedici ed i trenta anni, hanno diritto a percepire, per un triennio, un assegno di sostegno e formazione.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge o fino all'anno precedente, risultino iscritti negli elenchi o albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani, dei coltivatori diretti e negli albi dei professionisti.

3. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in lire 6.000.000 annue, da corrispondere in dodici mensilità, ed è aggiornata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 3.

1. L'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 2 è subordinata alla presentazione, da parte dell'avente diritto, di una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) titolo di studio conseguito ed, eventualmente, ultimo anno del corso di studi intrapreso, con l'indicazione della data e dei motivi di abbandono;

b) corsi extrascolastici o post-scolastici, di formazione professionale o di specializzazione, frequentati e, in generale, tipo di professionalità eventualmente acquisita;

c) reddito percepito dall'interessato e dal nucleo familiare di appartenenza e dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente;

d) attività di recupero scolastico o di formazione professionale cui l'interessato intenderebbe di preferenza essere avviato.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna ad accettare l'impiego nelle attività di cui agli articoli 7 e 8, nonché da una attestazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'interessato dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita, autonoma o dipendente, e di non godere di alcuna indennità o di assegni secondo quanto previsto all'articolo 11.

ART. 4.

1. Per gli aventi diritto all'assegno di sostegno e formazione di cui all'articolo 2, che non abbiano conseguito il diploma della scuola dell'obbligo, l'iscrizione e la frequenza ai corsi di recupero istituiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c), è condizione per beneficiare dell'assegno medesimo.

2. La frequenza ai corsi di cui al comma 1 da parte di giovani in età compresa tra i sedici e i diciotto anni dà loro diritto alla percezione dell'assegno di cui all'articolo 2 per l'intera durata del corso medesimo, anche nel caso in cui il giovane, *pur in possesso degli altri requisiti previsti dalla presente legge*, non abbia ancora maturato il biennio di iscrizione nelle liste di collocamento.

ART. 5.

1. Un assegno di sostegno, secondo le modalità di cui al presente articolo, è corrisposto a beneficio dei giovani di età non superiore ai quindici anni che riprendono la frequenza di uno dei corsi della scuola dell'obbligo presso istituti scolastici pubblici, dopo averla abbandonata da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 coloro che:

a) siano residenti in Italia, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un triennio;

b) appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo non sia superiore a lire 6.000.000; il reddito complessivo annuo è formato dal reddito imponibile a fini dell'IRPEF e da redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. L'attestazione del reddito è resa con dichiarazione di tutti i componenti del nucleo familiare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'assegno di cui al comma 1 è determinato nella misura di lire 100.000 mensili ed è corrisposto per i mesi di effettiva frequenza dei corsi scolastici e per un triennio scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una breve relazione del

capo dell'istituto da ultimo frequentato, concernente l'andamento scolastico del ragazzo prima dell'abbandono, la possibilità di un proficuo recupero e, ove possibile, l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'abbandono.

5. Nel caso di più beneficiari appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi la misura dell'assegno di cui al comma 1 è ridotta a lire 70.000.

6. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è delegata dalle regioni alle province.

ART. 6.

1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego ricevono le domande di cui all'articolo 3 e curano la compilazione delle liste degli aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 2 nonché la trasmissione delle medesime liste alla commissione regionale per l'impiego.

2. Le liste dei percettori dell'assegno di cui all'articolo 2, da utilizzare ai fini dell'avviamento alle attività formative e ai corsi di recupero di cui all'articolo 7, ovvero alle attività lavorative di cui all'articolo 8, sono compilate su base circoscrizionale e nel rispetto dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'avviamento al lavoro.

ART. 7.

1. La commissione regionale per l'impiego, avvalendosi dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e comunque del personale competente in servizio presso gli uffici centrali dell'amministrazione regionale del lavoro, cura l'analisi delle domande pervenute al fine di raggruppare gli aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 2 in grandi categorie, in relazione ai *curricula* d'istruzione e di formazione posseduti ed alle preferenze manifestate in accordo a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Tenuto conto dei dati di cui al comma 1, la commissione regionale per

l'impiego, avvalendosi dell'agenzia regionale per l'impiego e, ove esistenti, di strutture regionali competenti in materia:

a) predispone programmi formativi a beneficio dei soggetti di cui all'articolo 2, da attuare mediante l'istituzione di corsi decentrati di formazione professionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) predispone programmi formativi da realizzare mediante periodi di formazione in azienda e stipula conseguentemente convenzioni con imprese o gruppi di imprese operanti in Italia, anche per il tramite delle corrispondenti associazioni sindacali. Le convenzioni sono stipulate in conformità a quanto previsto nell'articolo 8;

c) predispone, d'intesa con gli organi scolastici competenti, programmi concernenti interventi regionali di supporto per i corsi statali di recupero della scuola dell'obbligo, nonché programmi per l'istituzione di corsi regionali per le medesime finalità.

3. I programmi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono formulati in modo da assicurare la migliore corrispondenza tra l'attività formativa ed un proficuo inserimento dei relativi utenti nel mondo del lavoro, tenuto conto delle prospettive occupazionali nel medio periodo, nonché dei caratteri del fenomeno della disoccupazione in Italia e, in particolare, dei bisogni formativi ed occupazionali delle donne e dei giovani disoccupati e laureati.

4. Ai fini di cui al comma 3, le commissioni circoscrizionali per l'impiego possono avanzare specifiche proposte che tengano conto delle particolari condizioni del mercato del lavoro nell'area di competenza.

ART. 8.

1. I percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 possono essere utilizzati dalle amministrazioni degli enti locali per lavori socialmente utili, di carattere straor-

dinario e transitorio, organizzati nell'ambito di programmi aventi le seguenti finalità:

a) migliore attuazione degli interventi nazionali e regionali per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente e per la difesa del suolo e la vigilanza ai fini dell'applicazione della relativa legislazione statale e regionale;

b) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

c) recupero, riabilitazione e formazione culturale a beneficio di tutti i soggetti che vivono una condizione di disagio o di emarginazione;

d) supporto alle attività delle istituzioni scolastiche o degli enti locali a beneficio dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata tenuto conto della professionalità da essi posseduta e delle preferenze dichiarate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e nel rispetto delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 2.

3. L'impiego dei percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 non può comunque avvenire per un periodo consecutivo superiore a tre mesi e per attività che si svolgano fuori dalla provincia di residenza.

4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve svolgersi a tempo parziale per un orario non superiore a ottanta ore mensili; resta a carico della regione la copertura dei rischi per gli infortuni e le malattie professionali occasionate dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori subordinati in materia di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e assenze giustificate.

ART. 9.

1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, devono prevedere in particolare le modalità di

svolgimento delle attività formative, nonché il divieto per le imprese di utilizzare i giovani per scopi direttamente produttivi.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), devono indicare i costi di realizzazione dei programmi, che rimangono a carico della regione, ivi compresa la copertura assicurativa dei giovani contro i rischi da infortunio.

ART. 10

1. I percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 che rifiutino senza giustificato motivo di svolgere le attività di cui agli articoli 7 e 8 decadono dal diritto all'assegno medesimo.

2. Parimenti decadono dal diritto all'assegno coloro che, anche per la prima volta, non rispondano alla convocazione degli uffici di collocamento ovvero rifiutino l'avviamento ad un lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai propri requisiti professionali.

3. L'impiego in rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero a tempo determinato di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), modificato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, se immediatamente comunicato alla commissione circoscrizionale competente, non comporta la perdita del diritto all'intero assegno di cui all'articolo 2, che sarà corrisposto per la parte necessaria ad integrare la retribuzione percepita dal giovane fino al raggiungimento della misura annua fissata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

4. L'impiego in rapporti di lavoro di cui al comma 3 è incompatibile con l'utilizzazione nelle attività di cui all'articolo 8.

5. Decadono dal diritto all'assegno di cui all'articolo 2 coloro i quali siano cancellati dalle liste di collocamento o risultino impiegati in attività lavorative retribuite o comunque siano beneficiari di alcuni degli emolumenti di cui al presente articolo.

ART. 11.

1. L'assegno di cui all'articolo 2 non è cumulabile con altri assegni, indennità o compensi percepiti in ragione di attività formative o lavorative svolte ovvero in ragione della posizione di disoccupato rivestita dal giovane, con eccezione della sola indennità di disoccupazione ordinaria, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

ART. 12.

1. Con legge regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme per la sua attuazione a livello regionale.

ART. 13.

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito fondo alimentato dalle risorse di cui al comma 2, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari utilizzabili per il finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge, previa richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.

2 All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede per ciascun anno mediante riduzione, per lire 1.980 miliardi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, e mediante riduzione, per lire 1.020 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4005, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti di cui al presente articolo, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile registrato a livello regionale.

ART. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.